



Arbitro Bancario Finanziario
Rivoluzione Stragocciola e Costituzionale

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 26/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 25 luglio 2013, il ricorrente, in relazione a un contratto di mutuo sottoscritto il 15 settembre 2011, lamenta che l'intermediario applichi "un tasso di mora al 9,012% che, sommato al tasso nominale praticato pari al 2,817%, risulta maggiore rispetto al tasso soglia stabilito per il periodo di riferimento nella misura del 9,0125% (art. 1815 c.c.)". L'intermediario da parte sua, di fronte a una contestazione in effetti "sintetica", eccepisce in via pregiudiziale la genericità e l'indeterminatezza del ricorso, nel quale non viene fornito alcun argomento a sostegno della domanda né alcuna prova in relazione alle asserzioni che ne costituiscono fondamento. Sul punto, richiama un consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'atto di citazione è nullo nel caso in cui, dall'esame complessivo della documentazione, "non sia identificabile o risulti sommamente incerto il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta" (Cass., 18 aprile 2003, n. 6309). D'altra parte, quand'anche si voglia identificare il *petitum* nella richiesta di restituzione di una somma di denaro, il ricorrente non ha neppure provveduto a versare in atti i titoli e la documentazione sulla base della quale giustificare e quantificare la domanda restitutoria (cfr. Cass., 4 giugno 2001, n. 7507).

Pag. 3/4



Venendo al merito, l'intermediario, pur ribadendo che non è possibile ricostruire "l'iter logico-argomentativo sotteso alle pretese avanzate dal ricorrente", ha ripreso il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso [rectus, come si vedrà più avanti, nella parte di richiesta all'ABF, in cui inserisce una parentesi in cui è scritto "sentenza Corte di Cassazione n. 350/2013"] per meglio precisarlo, riportando testualmente il passaggio della parte motiva relativo agli interessi moratori: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". Secondo l'interpretazione dell'intermediario, la richiamata sentenza imporrebbe, sia per gli interessi corrispettivi, che per gli oneri di mora, separatamente considerati, che il relativo tasso sia inferiore alla soglia fissata a norma della legge n. 108/1996. Il ricorrente, invece, somma le due voci di costo, confondendo "la finalità delle due tipologie di interessi finendo con il sommare due percentuali che in realtà obbediscono a criteri e funzioni diverse e disomogenee, tali cioè da non consentirne una valutazione cumulativa". Di seguito, l'intermediario ha approfondito il proprio iter argomentativo, specificando che gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa e contribuiscono alla quantificazione delle rate. Secondo il ragionamento riportato nelle controdeduzioni, "una volta effettuata la quantificazione, stilato cioè il piano di ammortamento, vengono composte le rate il cui singolo importo costituisce un debito autonomo per il mutuatario"; nel quale quota interessi e sorte capitale "si fondono in un unico importo". Tanto risulta confermato dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la quale, all'art. 3, rubricato "Finanziamenti con piano di rimborso rateale", espressamente dispone: "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento". Alla luce della richiamata disposizione, in caso di inadempimento, la rata mensile, pure composta da capitale e interessi corrispettivi, deve essere "considerata alla stregua di un importo complessivamente dovuto, a titolo di sorte capitale, in quanto, diversamente, darebbe vita ad un fenomeno anatocistico vietato dalla legge". La disciplina dettata in tema di capitalizzazione, che peraltro ripete le previgenti norme speciali in materia di credito fondiario, riflette la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, i quali sono funzionali a risarcire il danno causato dal ritardato adempimento e quindi hanno applicazione solo ipotetica in ragione del comportamento del mutuatario.

Sul punto l'intermediario ha infine richiamato il comunicato della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, nel quale si chiarisce che "gli interessi di mora sono esclusi dal TAEG, perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento (...). L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo". D'altra parte, ha infine puntualizzato l'intermediario, la verifica dell'usurarietà del tasso di mora - secondo quanto specificato nel citato comunicato della Banca d'Italia e già accennato nei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni trimestrali - va effettuata con riferimento ad una soglia determinata sulla base del tasso medio per la categoria di interesse, maggiorato di 2,1 punti percentuali.

Alla luce delle menzionate argomentazioni, il ricorrente ha testualmente ha richiesto al Collegio: "... 2) recupero integrale degli interessi pagati (sentenza Corte di Cassazione n. 350/2013); 3) riformulazione dell'intero piano d'ammortamento del mutuo, sulla base della accertata illegittimità degli interessi praticati". Da parte sua l'intermediario ha chiesto di dichiarare l'irricevibilità del ricorso e, in subordine, di rigettarlo nel merito, in quanto infondato.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Analizzatore Stragiudiziale CONSOB n. 1/2012

Quanto alla questione pregiudiziale, è stato lo stesso intermediario a risolvere l'indeterminatezza e la genericità della richiesta del ricorrente, il quale, pur nella sua eccessiva sinteticità, intende sollevare proprio la questione della somma dei due interessi, quello corrispettivo e quello moratorio, somma che, a dire del ricorrente, supererebbe il tasso d'usura. Ne segue quindi che il *thema decidendum* è fondato sul presupposto che, nel quadro delle pattuizioni contrattuali, fosse prevista l'applicazione del tasso di interesse attraverso la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, così eccedendo il limite fissato imperativamente dal tasso soglia anti-usura. Tale circostanza risulta tuttavia palesemente smentita tanto dalle prescrizioni contrattuali, dove l'applicazione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo, quanto dal resto della documentazione versata in atti. Queste considerazioni inducono il Collegio, in analogia con un orientamento già manifestato, a rigettare il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.


IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO